

Allegato parte integrante

criteri per la concessione di ormeggi

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI ORMEGGI NELLE AREE LACUALI DEMANIALI PROVINCIALI DEL LAGO DI GARDA

1 Premessa

L'occupazione e l'uso di aree e spazi del demanio della navigazione interna in maniera esclusiva è subordinata al rilascio di apposito provvedimento concessorio.

Con la deliberazione n. 1683 del 30 giugno 2008 la Giunta provinciale aveva approvato i criteri per la concessione degli ormeggi nelle aree lacuali demaniali del lago di Garda, introducendo, al fine di creare le premesse per un accesso generalizzato e dinamico che presuppone concessioni a tempo e decadenza nel caso del venir meno dei requisiti, il principio dell'obbligo di utilizzo intensivo delle unità di navigazione ed il divieto di subentro nella concessione da parte di eventuali cointestatari dell'unità di navigazione. Il provvedimento citato prevedeva una prima fase (regime transitorio) con l'applicazione delle regole sopra delineate, ed una successiva (originariamente con inizio dal 2011) con assegnazione degli ormeggi mediante bandi di gara e rotazione dei concessionari.

Tale deliberazione stabiliva altresì la necessità di rivisitazione della disciplina dei canoni applicati alle concessioni di ormeggi, che, oltre alla possibilità di adeguamento periodico già contemplata dalla legislazione provinciale, determinasse i canoni secondo parametri più rispondenti ai valori di mercato, con l'omogeneizzazione delle tariffe per i diversi soggetti concedenti coinvolti. Con la deliberazione n. 2531 di data 12 novembre 2010 è stato realizzato questo passaggio, prevedendo l'applicazione dei nuovi canoni dal 1 gennaio 2011: tale provvedimento ha costituito di per sé una ulteriore misura volta a promuovere il turn over nei confronti dei concessionari meno motivati nell'utilizzo dell'unità di navigazione, il cui ormeggio rimaneva talvolta detenuto in virtù di canoni risultanti eccessivamente modesti e fuori mercato.

In considerazione dei risultati positivi ottenuti, con i provvedimenti citati, in termini di riduzione delle liste di attesa e di incremento del turn-over, la Giunta provinciale ha poi ritenuto di poter prescindere temporaneamente dall'integrale applicazione delle nuove regole relativamente alla pubblicazione di bandi per l'assegnazione degli ormeggi, prorogando il regime transitorio introdotto dalla deliberazione n. 1683/2008 per il 2011 (con deliberazione n. 2660 di data 26.11.2010) e successivamente per il 2012 (con deliberazione n. 2182 di data 21.10.2011). In tali periodi sono stati monitorati i dati relativi alla consistenza delle liste d'attesa dei richiedenti l'ormeggio, avendo riscontrato un maggiore turn-over rispetto al passato e una decisa riduzione del numero dei potenziali concessionari in attesa dell'ormeggio.

Sulla base di tali premesse, con la deliberazione n. 2164 di data 15 ottobre 2012, con cui sono stati determinati i criteri per la concessione e l'utilizzo degli ormeggi, la Giunta provinciale, ha ritenuto quindi possibile rinunciare, per quel momento, all'ipotesi di assegnazione dei posti d'ormeggio mediante bandi, consolidando le norme del regime transitorio, e rinnovando le concessioni in essere per il biennio successivo, sino al 31 dicembre 2014.

Analogamente, in considerazione dei risultati positivi in termini di consistenza ridotta delle liste d'attesa e di discreto turn-over registrato, con la deliberazione n. 1887 di data 3 novembre 2014 la Giunta provinciale ha approvato i nuovi criteri per la concessione degli ormeggi nelle acque del lago di Garda, i requisiti della domanda e la condizione per l'utilizzo degli stessi, confermando la validità delle norme del regime transitorio e prevedendo il rinnovo delle concessioni sino al 31 dicembre 2016. A scadenza, dopo un periodo di monitoraggio degli esiti, era prevista la facoltà per la Giunta provinciale di prorogare per ulteriori due anni le concessioni in essere ovvero, in caso di risultati negativi, di modificare le norme per l'assegnazione, ad esempio mediante bandi.

Verificato anche nel corso del biennio 2015-2016 un andamento positivo del turn over ed una riduzione delle liste di attesa per le concessioni di ormeggi, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2106 di data 24 novembre 2016 (di modifica della deliberazione n. 1887 di data 3 novembre 2014

sopracitata) ha optato per la prima ipotesi, stabilendo il rinnovo delle concessioni di ormeggi nelle aree lacuali demaniali del lago di Garda in scadenza, limitatamente all'ulteriore biennio successivo e quindi fino al 31 dicembre 2018.

Verificato anche nel corso del biennio 2017-2018 il trend positivo del "turn over" ed un ulteriore "snellimento" delle liste di attesa, in presenza di un sostanziale equilibrio tra rinunce dei concessionari e nuove domande degli aspiranti agli ormeggi, con la deliberazione n. 1722 di data 21 settembre 2018 la Giunta provinciale ha approvato i nuovi criteri per la concessione degli ormeggi nelle acque del lago di Garda, i requisiti della domanda e la condizione per l'utilizzo degli stessi, confermando la validità delle norme del regime transitorio e prevedendo il rinnovo delle concessioni sino al 31 dicembre 2020 con facoltà da parte della stessa Giunta provinciale di prorogare per ulteriori due anni le concessioni in essere ovvero, in caso di risultati negativi, di modificare le norme per l'assegnazione, ad esempio mediante bandi.

A seguito di un periodo di monitoraggio degli esiti e verificato anche nel corso del biennio 2019-2020 un andamento positivo del turn over ed una riduzione delle liste di attesa per le concessioni di ormeggi, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2131 di data 22 dicembre 2020 (di modifica della deliberazione n. 1722 di data 21 settembre 2018) ha confermato le norme del regime transitorio, stabilendo il rinnovo delle concessioni di ormeggi nelle aree lacuali demaniali del lago di Garda fino al 31 dicembre 2022.

Analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti, verificato il mantenimento di una situazione di sostanziale equilibrio tra domanda ed offerta di ormeggi, di riduzione delle liste di attesa e di un trend positivo del "turn over", si determinano con la presente deliberazione della Giunta provinciale i nuovi criteri per la concessione degli ormeggi nelle acque del lago di Garda, i requisiti della domanda e la condizione per l'utilizzo degli stessi.

2 Ambito territoriale e soggetti concedenti

I criteri si applicano a tutti gli ormeggi dati in concessione nelle acque demaniali lacuali del lago di Garda.

I soggetti concedenti, tenuti all'applicazione dei criteri ed a curare le relative procedure, sono:

- Servizio Mobilità Pubblica, in cui è incardinato l'Ispettorato di Porto;
- Servizio Bacini Montani;
- Comuni e articolazioni Societarie, ai quali sono state concesse dalla PAT aree demaniali lacuali.

Per quanto attiene invece ai beni demaniali dati in concessione e gestiti direttamente dai Circoli velici trentini iscritti alla FIV (Federazione italiana vela), in considerazione della peculiarità delle attività svolte, si ritiene opportuna la non applicazione puntuale dei criteri, ma bensì l'obbligo di approvare un codice di autoregolamentazione che, recependo i principi ispiratori dei criteri, favorisca l'uso intensivo degli spazi acquei. Il codice approvato dai Circoli, o eventuali modifiche dello stesso, deve essere trasmesso per l'approvazione definitiva all'Ispettorato di Porto incardinato presso il Servizio Mobilità Pubblica della PAT.

3 Piano d'ormeggio

Per ogni porto e area lacuale demaniale, il soggetto concedente (PAT e Comuni con relative eventuali articolazioni societarie) definisce ed approva un piano d'ormeggio, corredato di idonea planimetria, in cui sono indicati il contingente dei posti barca da assegnare ed evidenziate le tipologie delle unità di navigazione e le categorie dimensionali previste. Nel caso di soggetto concedente identificato nei Comuni e relative eventuali articolazioni societarie, il Piano d'ormeggio viene trasmesso, per l'approvazione definitiva, al Servizio provinciale competente sull'area interessata.

Il Piano d'ormeggio può essere aggiornato periodicamente dal soggetto concedente con la stessa procedura di cui sopra.

4 Nuove domande d'ormeggio. Contenuto della domanda

E' prevista la possibilità di presentare nuove domande di ormeggio delle unità di navigazione.

Il richiedente, proprietario dell'unità di navigazione (legale rappresentante nel caso di Enti e Società) per il quale si richiede l'ormeggio, può presentare una sola domanda, in bollo, per ogni porto, con l'eventuale posto barca di preferenza, peraltro non vincolante per il soggetto concedente. Il richiedente ha la possibilità di presentare anche altre domande relative ad altri porti, non ancora accolte, purchè di tale evenienza venga fatta menzione nella domanda e vengano considerate le peculiarità di tali porti (ad. es. porto adibito a solo natanti a remi). In ogni caso può essere presentata, per ogni porto, una sola domanda relativa ad unità di navigazione da diporto per nucleo familiare.

Per ogni porto, ad una singola unità di navigazione può corrispondere un'unica domanda e pertanto non è ammesso presentare ulteriori domande da parte di eventuali comproprietari. L'inosservanza di dette disposizioni comporta l'esclusione di tutte le domande presentate per una stessa unità di navigazione.

La domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, su moduli predisposti dal soggetto concedente, dovrà essere redatta in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile e dovrà contenere:

1. i dati anagrafici del richiedente;
2. i dati relativi alla residenza anagrafica;
3. i dati relativi alle società, enti pubblici, associazioni e consorzi (se il richiedente non è una persona fisica);
4. il porto nel quale si chiede l'assegnazione dell'ormeggio con eventuale indicazione del numero di ormeggio di preferenza;
5. il richiedente dovrà dichiarare, pena la decadenza dell'assegnazione stessa:
 - di essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto d'ormeggio;
 - di essere disposto ad accettare il posto assegnato;
 - di non aver presentato, anche tramite altri componenti del nucleo familiare, istanze di assegnazione per altre unità di navigazione da diporto nello stesso porto;
 - di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
 - di essere a conoscenza del divieto di cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione e di essere a conoscenza che la titolarità della concessione non può essere variata nemmeno in caso di volture e cointestazioni nella proprietà dell'unità di navigazione (che quindi comportano decadenza);
 - di essere a conoscenza dell'obbligo, al fine di garantire un uso intensivo dell'ormeggio, di utilizzare l'unità di navigazione per almeno 15 uscite giornaliere all'anno, provvedendo annualmente ad inviare al soggetto concedente, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, il Giornale di Bordo, fornito dal soggetto concedente, debitamente compilato e nel quale dovranno essere indicate le giornate di uscita dell'unità di navigazione e le eventuali assenze (ad esempio per fermo manutenzioni, ecc.);
 - di essere a conoscenza dell'obbligo di provvedere al pagamento della cauzione e del canone entro 30 giorni dalla eventuale comunicazione di assegnazione;
 - di essere a conoscenza dell'obbligo di trasmettere copia della polizza assicurativa dell'unità di navigazione per la copertura di responsabilità civile contro terzi entro 30 giorni dalla eventuale comunicazione di assegnazione;
 - di essere a conoscenza dell'obbligo di trasmettere il Giornale di Bordo compilato entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento per l'utilizzo dell'unità di navigazione;
 - di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare entro il 31 dicembre l'eventuale rinuncia alla concessione per l'anno successivo a quello in essere, pena l'obbligo di corrispondere per intero l'importo del canone di concessione per tale anno successivo;

- di possedere i requisiti richiesti per l'eventuale diritto alla riserva del posto o alla precedenza in graduatoria e/o di riduzione del canone concessorio;
- la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione: nome del natante, materiale di costruzione, colore, dimensioni esatte (larghezza, lunghezza fuori tutto, pescaggio, espresse in cm).

Alla domanda dovrà essere allegata:

- la documentazione fotografica in primo piano a colori dell'unità di navigazione (n. 2 foto formato 10X15 cm).

Ogni modifica ai dati contenuti nelle domande già presentate deve essere tempestivamente comunicata. Dovrà essere altresì comunicata, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di concessione, l'eventuale assegnazione di un posto d'ormeggio per la medesima unità di navigazione in altro porto, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

5 Formazione della graduatoria e assegnazione dei posti d'ormeggio

Per ogni porto e area lacuale demaniale, il soggetto concedente, prese in considerazione tutte le domande valide presentate (sia le nuove domande, per le quali non sono fissati termini, che quelle in giacenza) forma e aggiorna costantemente la graduatoria, eventualmente suddivisa per tipologia e categoria dimensionale del natante sulla base del Piano d'ormeggio approvato.

Ai fini della formazione della graduatoria si considerano le seguenti classi di priorità.

1. Sono inserite nella prima classe di priorità, secondo l'ordine sotto riportato, le domande relative a:

a) unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso sulle acque interne appartenenti alle Autorità ed Enti competenti;

b) unità di navigazione adibite alla pesca professionale, limitatamente ad un posto d'ormeggio per ogni soggetto;

c) unità di navigazione autorizzate al trasporto pubblico non di linea;

d) unità di navigazione di appoggio o di soccorso di società nautiche e di scuole veliche o nautiche riconosciute e autorizzate dalle autorità competenti, limitatamente a un posto d'ormeggio per ogni soggetto.

Le rimanenti domande saranno raggruppate nelle seguenti due classi, riportate in ordine di priorità:

2. unità di navigazione di proprietà di un soggetto residente nella Provincia di Trento;

3. unità di navigazione di proprietà di un soggetto residente fuori dalla Provincia di Trento;

In tutti i casi, a parità di merito viene considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di eventuale ulteriore parità di merito, si procede al sorteggio.

Il soggetto concedente, comunica al richiedente l'esito della domanda, l'eventuale disponibilità di assegnazione dell'ormeggio, se disponibile al momento della richiesta, o il collocamento in graduatoria.

Le domande già presentate alla data di approvazione dei presenti criteri dovranno essere integrate, pena lo stralcio dalla graduatoria, qualora mancanti di alcuni elementi sopra elencati: in tal caso sarà comunque considerata la data della originaria domanda ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Con cadenza almeno biennale, il soggetto concedente verifica l'interesse dell'aspirante concessionario a rimanere in lista d'attesa e, in caso contrario, stralcia la relativa posizione dalla graduatoria dopo avere ottenuto riscontro scritto. Sono altresì stralciate le domande per le quali si constata il venir meno di qualche requisito necessario. Di detto stralcio viene data comunicazione scritta al richiedente l'ormeggio.

Ai fini delle nuove assegnazioni, a detta graduatoria si attingerà, in caso di ormeggi disponibili, nel rispetto dell'ordinamento come sopra stabilito. Qualora il piano d'ormeggio e la relativa graduatoria siano suddivisi per tipologia di unità di navigazione (a remi, ecc.) e per classi dimensionali delle stesse, la disponibilità di ormeggio deve essere intesa per quella determinata tipologia e per quella determinata categoria dimensionale.

Nel caso di suddivisione del Piano d'ormeggio per categoria dimensionale, ai fini dell'assegnazione dell'eventuale ormeggio disponibile, si considera non idonea l'unità di navigazione che:

- eccede per dimensioni;
- presenta dimensioni eccessivamente contenute rispetto all'ormeggio disponibile, essendo ad esempio presenti nel Piano d'ormeggio del porto altri ormeggi (già assegnati) per tali classi dimensionali. In tali circostanze, tuttavia, in caso di esaurimento della lista d'attesa, può essere concesso eccezionalmente l'ormeggio a titolo provvisorio per la durata di un anno, eventualmente prorogabile successivamente di anno in anno, qualora non vi siano domande in giacenza nella lista d'attesa per l'ormeggio libero in questione. In tali casi le assegnazioni avvengono prioritariamente per l'unità di navigazione avente lunghezza maggiore (più vicina alla categoria dimensionale per cui risulta libero l'ormeggio), e, a parità di lunghezza, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda. La domanda medesima viene comunque mantenuta nella graduatoria anche ai fini dell'assegnazione dell'eventuale ormeggio della classe dimensionale corretta che dovesse rendersi disponibile successivamente.

Non appena disponibile un posto d'ormeggio, il soggetto concedente provvede alla relativa comunicazione a mezzo posta certificata o raccomandata A.R., contenente la proposta di assegnazione, all'avente diritto collocato utilmente in graduatoria.

La rinuncia, a fronte della disponibilità di ormeggio, in seguito alla proposta di assegnazione, comporta lo stralcio dalla graduatoria e l'eventuale necessità di presentare una nuova domanda. Comporta altresì lo stralcio dalla graduatoria il mancato adempimento e il mancato rispetto dei termini, secondo quanto richiesto nella proposta di assegnazione e nelle altre comunicazioni da parte del soggetto concedente ai sensi dei presenti criteri.

Per i circoli velici iscritti alla FIV (Federazione italiana vela) trova applicazione il paragrafo n. 2 dei presenti criteri.

In considerazione delle relative peculiarità, derogando anche dalla disposizione di cui al paragrafo 4, in relazione alla possibilità di presenza contemporanea di una sola domanda in lista d'attesa per ogni porto, per i Circoli velici iscritti alla FIV, sarà possibile la concessione (contemporanea) di massimo n. 2 ormeggi all'interno dello stesso porto, a cui potranno eventualmente aggiungersi gli ormeggi concessi a titolo provvisorio per un anno come sopra indicato, potenzialmente anche a beneficio del soggetto che li riunisce in Consorzio, qualora non vi siano domande in giacenza nella lista d'attesa.

Analogamente sarà possibile per le Scuole professionali di windsurf ottenere un altro ormeggio a titolo provvisorio, per un anno, come sopra indicato, oltre a quello già assegnato, qualora non vi siano domande in giacenza nella lista d'attesa.

6 Concessione dell'ormeggio e condizioni per l'utilizzo

La concessione dell'ormeggio agli aventi diritto si avrà mediante sottoscrizione del relativo atto di concessione, previa trasmissione da parte del richiedente, entro i termini comunicati dal soggetto concedente, della documentazione atta a comprovare:

- a) la disponibilità dell'unità di navigazione (in proprietà);
- b) il possesso dei requisiti e titoli per beneficiare della priorità in graduatoria o della riduzione del canone;
- c) il pagamento della cauzione e del canone, che, qualora dovuti, dovranno aversi tassativamente entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione;
- d) la stipulazione della polizza assicurativa dell'unità di navigazione per la copertura di responsabilità civile contro terzi, che dovrà essere trasmessa in copia entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione.

In aggiunta a quanto sopra, il concessionario dovrà trasmettere, entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione, la documentazione fotografica in primo piano a colori dell'unità di navigazione (n.

2 foto formato 10X15 cm), qualora tale adempimento non fosse risultato obbligatorio al tempo della presentazione della domanda.

Il canone di concessione è determinato ai sensi della normativa vigente, di cui all'art. 7 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e relative deliberazioni della Giunta provinciale e potrà essere oggetto di rideterminazione con frequenza non inferiore all'anno, per adeguarlo fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero ad aggiornamento, sempre con la medesima periodicità e decorrenza, in base alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo, a semplice richiesta dell'amministrazione concedente.

Il canone da versare per periodi inferiori all'anno sarà calcolato sulla base del numero di mesi per cui si protrarrà la concessione.

Il soggetto concedente, ultimate le procedure amministrative di competenza, rilascerà agli assegnatari dell'ormeggio un apposito contrassegno che i concessionari dovranno esporre in evidenza sull'unità di navigazione (possibilmente sul lato sinistro di prua). Il concessionario non può in alcun modo apportare modifiche alle strutture date in concessione; i danni derivanti da usi anomali od impropri dovranno essere ripristinati a totale cura del concessionario. Il concessionario riconosce la precarietà della messa a disposizione del bene demaniale rappresentato dalla concessione di spazio acqueo derivante dalla stessa natura discrezionale dell'atto che comporta l'immediato rientro nel possesso del bene da parte del soggetto concedente qualora ciò sia richiesto per motivi di pubblica utilità, senza diritto alcuno a qualsiasi forma di rivalsa da parte del concessionario.

I proprietari di unità di navigazione abbandonate, sommerse o semisommerse o comunque non autorizzate mediante concessione, che occupino spazi acquee o strutture dei porti demaniali e zone portuali, devono rimuovere urgentemente a loro cura le imbarcazioni e i relitti anzidetti; qualora i proprietari stessi non ottemperassero a ordine di rimozione, le unità di navigazione ed i relitti potranno essere rimossi d'ufficio dal soggetto concedente, addebitando le spese ai proprietari delle unità anzidette.

L'ormeggio dell'unità di navigazione dopo il termine di scadenza della concessione o dopo la revoca da parte del soggetto concedente, comporta l'incameramento della cauzione e, in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate, gli altri provvedimenti previsti dall'art. 1161 del Codice della Navigazione.

Ai titolari di unità di navigazione non autorizzate non è consentito l'ormeggio se non per ragioni di emergenza; gli accessi ai pontili devono restare liberi e sgombri da qualsiasi tipo di unità od attrezzo in tutta la loro superficie.

Nessuna responsabilità per danni e furti viene assunta dal soggetto concedente nei riguardi delle unità che, sia pure regolarmente autorizzate, ormeggino in porto, nonché eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali. I proprietari delle unità sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità. Il soggetto concedente può verificare in qualsiasi momento lo stato di manutenzione del bene oggetto della concessione e la costante destinazione del bene stesso agli usi per i quali la concessione medesima è stata a suo tempo assentita; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio del soggetto concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali; è fatta inoltre salva l'applicabilità degli articoli 42, 47, 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.

Si sottolinea l'obbligo del concessionario, pena la revoca, di usare in modo intensivo l'ormeggio, utilizzando l'unità di navigazione per almeno 15 uscite annue (in giorni diversi), provvedendo annualmente ad inviare al soggetto concedente, in forma di dichiarazione sostitutiva d'atto notorio, il Giornale di Bordo (fornito dal soggetto concedente) debitamente compilato, nel quale dovranno essere indicate le giornate di uscita dell'unità di navigazione e le eventuali assenze per fermo manutenzioni, ecc.

Nel caso di concessione avente durata inferiore all'anno solare, il numero minimo di uscite è calcolato proporzionalmente al periodo di possesso ($15 \times \text{durata concessione in giorni} / 365$), con arrotondamento all'unità superiore. Analogamente, può essere eccezionalmente ridotto, a seguito di istruttoria da parte del soggetto concedente, il numero minimo di uscite del concessionario impossibilitato all'utilizzo dell'unità di navigazione a causa di eventi eccezionali, quali malattia grave, debitamente documentata.

Si deve altresì sottolineare il divieto di subconcessione e trasferibilità, pena la decadenza della concessione.

Il rapporto concessorio ha carattere essenzialmente "fiduciario": il contratto di concessione o disciplinare che deve accompagnare l'atto amministrativo di concessione, affinché il rapporto sia efficacemente instaurato, è un atto personale e pertanto il contraente non può cedere ad altri il rapporto, neanche parzialmente, pena decadenza della concessione. E' prevista la decadenza della concessione anche in caso di vulture o cointestazioni nella proprietà dell'unità di navigazione nel corso della concessione: la concessione iniziale non è trasferibile a terzi, anche perché si presume che la cointestazione derivi dal non uso dell'unità di navigazione, che comporta, di per sé, decadenza. Comportano dunque la revoca della concessione la cessione a terzi, anche a titolo gratuito, del diritto o dell'uso della concessione ed il mutare, attraverso vulture e cointestazioni, la titolarità dell'unità di navigazione.

7 Durata delle concessioni

Tenuto conto di quanto evidenziato nella premessa a riguardo dell'attuale tendenza ad un sostanziale equilibrio tra domanda e offerta di ormeggi, in un quadro normativo che ha consentito una sostanziale riduzione delle liste d'attesa, si ritiene possibile prevedere, per la durata delle concessioni, un ulteriore periodo di consolidamento delle regole descritte riferite al regime transitorio, al termine del quale potrà aversi il rinnovo per un ulteriore periodo sulla base di un provvedimento della Giunta provinciale nel caso venisse confermato l'attuale trend del turn-over.

Per le concessioni in essere alla data di approvazione della presente deliberazione di definizione dei criteri, aventi tutte scadenza al 31.12.2022 (sulla base delle regole introdotte dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1722 di data 21 settembre 2018, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2131 di data 22 dicembre 2020), sarà possibile procedere al rinnovo di durata biennale, attraverso la presentazione di nuove domande e sottoscrizione dei relativi atti di concessione, e salvo rinuncia da parte degli attuali concessionari, con nuovo termine di scadenza fissato al 31 dicembre 2024. Le stesse concessioni potranno poi essere ulteriormente rinnovate alla scadenza del 31 dicembre 2024, limitatamente all'ulteriore biennio successivo, senza formalità d'istruttoria, qualora non fossero mutate le condizioni soggettive ed oggettive, in presenza della deliberazione della Giunta provinciale che confermi tale scelta.

Le nuove concessioni, conseguentemente, non dovranno avere durata oltre il 31 dicembre 2024, ma potranno essere rinnovate alla scadenza indicata, senza formalità di istruttoria, qualora non siano mutate le condizioni soggettive ed oggettive, limitatamente all'ulteriore biennio, in presenza di conforme provvedimento della Giunta provinciale.

I soggetti concedenti non stipuleranno quindi atti di concessione aventi termine di scadenza successivo al 31 dicembre 2024.

8 Controlli

Saranno effettuati dal soggetto concedente controlli inerenti a:

- dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
- effettivo utilizzo delle unità di navigazione per cui è concesso l'ormeggio.

